



Comune di Francavilla al Mare
Al Sindaco

Prot. 18678

ORDINANZA N. 11 / 2015

OGGETTO. Disposizioni inerenti la condotta degli animali da affezione (cani e gatti) sulla spiaggia e nello specchio acque litoraneo della città di Francavilla al Mare

IL SINDACO

- **Richiamata** l'Ordinanza n. 18 prot. 28274 del 20.08.2009 avente ad oggetto "*Disciplina e regolamentazione della condotta dei cani e della pulizia delle deiezioni canine*" emessa dal Comune di Francavilla al Mare;
- **Vista** la nota prot. n. 546 del 19.02.2015 del Wwf Abruzzo nella quale si evidenzia che uno dei maggiori fattori di rischio di estinzione della specie protetta *Chadadrius alexandrinus* (uccello fratino) è proprio la distruzione dei nidi posti sugli arenili da parte dei cani;
- **Vista**, al riguardo, la direttiva 409/79/CEE "*Uccelli*" che all'art. 5 prevede l'assoluto divieto "*di distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi*";
- **Vista** la L.R. n. 19 del 17.04.2014 "*Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione*" pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 48, speciale;
- **Considerato** che, in recepimento della suddetta L.R. 19/2014, l'Amministrazione Comunale deve individuare le zone dell'arenile nelle quali interdire l'accesso agli animali da affezione";
- **Tenuto conto** della Delibera di Giunta Municipale n. 187 del 23.04.2015 avente ad oggetto "*Divieto di accesso sulle spiagge libere agli animali da affezione (cani e gatti) e individuazione delle spiagge ad essi riservate*";

- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33/2004 con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia di Demanio marittimo di cui alla L.R. 17.12.1997, n. 141, art. 4, e alla L.R. 12.08.1998, art. 53;
- **Vista** l'Ordinanza Balneare DPE/15 del 05.03.2015;
- **Visto** il Codice della Navigazione;
- **Visti** gli artt. 48 e 54 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000;
- **Considerato** che la Giunta Comunale, con la precedentemente richiamata Deliberazione n. 187 del 23.04.2015, ha individuato la spiaggia libera con fronte mare di ml 81 sul lungomare, individuata sull'arenile a nord tra la zona di alaggio e sosta imbarcazioni a confine con la concessione denominata "*Bagni da Vincenzo*" e la zona destinata a rimessaggio pescatori a sud, quale destinata al libero accesso degli animali di affezione;
- **Tenuto conto** che nell'area suddetta è consentita, oltre lo sgambettamento, anche la balneazione degli animali da affezione e il camminamento sulla battigia;
- **Preso atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute all'Amministrazione circa l'abbandono nei luoghi pubblici delle deiezioni solide dei cani e circa le modalità di custodia degli stessi da parte dei possessori;
- **Considerato** che il diffuso malcostume di abbandonare tali deiezioni canine, oltre che preoccupante sintomo di inciviltà, costituisce sia fonte di disturbo per la civile convivenza, segnatamente andando ad interferire con il diritto alla libera circolazione dei pedoni, sia potenziale fonte di diffusione di malattie;
- **Considerato** altresì che molti proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio l'incolumità delle persone;
- **Richiamata** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 recante "*Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*", reiterata con Ordinanza del 28.08.2014 emessa dallo stesso Ministero della Salute;
- **Considerato** che alcune malattie e allergie, gravi e meno gravi, possono essere trasmesse agli esseri umani dagli animali da affezione;
- **Ritenuto** dunque dover assumere in merito i necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica e del decoro del territorio di Francavilla al Mare nonché della sicurezza delle persone;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

1. Vietare, ad eccezione dei cani-guida per non vedenti e cani di salvataggio (che comunque devono essere in regola con le vaccinazioni), la conduzione degli animali da affezione (cani e gatti) sulle spiagge libere del territorio comunale ad eccezione del tratto di litorale individuato dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 187 del 23.04.2015;
2. Vietare altresì, ad eccezione dei cani-guida per non vedenti e cani di salvataggio (che comunque devono essere in regola con le vaccinazioni), il passeggio sulla battigia del litorale comunale degli animali da affezione (cani e gatti) ad eccezione del tratto di litorale individuato dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 187 del 23.04.2015;
3. Vietare, ad eccezione dei cani-guida per non vedenti e dei cani di salvataggio (che comunque devono essere in regola con le vaccinazioni), la balneazione degli animali da affezione (cani e gatti) ad eccezione dello specchio acque antistante il tratto di litorale individuato dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 187 del 23.04.2015;
4. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e/o cose e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, il proprietario e il detentore di un cane, anche nel tratto di spiaggia a loro riservato e individuato nelle su richiamata D.G.C. n. 187 del 23.04.2015, devono sempre adottare le seguenti misure di sicurezza:
 - a) Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale;
 - b) Per i cani di grossa taglia o riconosciuti mordaci portare con sé museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone, animali e/o cose;
 - c) Munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni e di apposite attrezzature per la raccolta delle eventuali deiezioni;
 - d) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali;

AVVERTE

Che le infrazioni a quanto sopra ordinato saranno punite con una sanzione da € 25,00 ad € 250,00.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata:

- Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Francavilla al Mare;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare;
- Alla Questura di Chieti;
- Alla Direzione Marittima di Pescara;
- Alla Capitaneria di Porto di Ortona;
- Alla Delegazione di Spiaggia della Capitaneria di Porto di Francavilla al Mare;
- Al Comando Provinciale Chieti del Corpo Forestale dello Stato;
- Alla ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti;
- Al Settore III - Attività Tecniche ed Ambientali del Comune di Francavilla al Mare;
- All'Assessore all'Ambiente e all'Ecologia del Comunale di Francavilla al Mare.
- Alle concessioni balneari del Comune di Francavilla al Mare;

MANDA

La presente ordinanza all'Ufficio notifiche per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Francavilla al Mare e all'Ufficio informatica per la pubblicazione sul portale internet istituzionale del Comune di Francavilla al Mare (www.comune.francavilla.ch.it).

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Francavilla al Mare, ricorso al T.A.R. Abruzzo, ovvero nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data ricorso al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 22 giugno 2015

F.to
Il Sindaco
Avv. Antonio Luciani



Città di Francavilla al Mare
Corso Roma n. 7
66023 Francavilla al Mare
Tel. 085/4920292; 085/4920249
Fax 085/4920213
E-Mail: sindaco@comune.francavilla.ch.it
PEC: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it